



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 7 Novembre 2024

CASI OPERATIVI

Incidenza del saldo attivo di rivalutazione: sul valore fiscale della partecipazione
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Invio degli ulteriori dati super sisma prorogato a fine mese
di Alessandro Bonuzzi

CONTROLLO

Impatto sulla revisione contabile della società che esternalizza i servizi contabili
di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata e interessi passivi
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IMPOSTE SUL REDDITO

L'asseverazione tardiva per sisma bonus non sempre comporta la perdita dell'agevolazione fiscale
di Fausto Matera, Francesca Benini

RASSEGNA AI

Risposte AI sulla fiscalità delle autovetture assegnate ad uso promiscuo al dipendente



CASI OPERATIVI

Incidenza del saldo attivo di rivalutazione: sul valore fiscale della partecipazione

di Euroconference Centro Studi Tributari



Mario Rossi è socio di una società di persone in contabilità semplificata che nel 2020 ha effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi del D.L. 104/2020; nel 2022 la società si è trasformata in Srl.

Ora intende cedere la partecipazione e si chiede che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è stato incrementato a seguito del maggior valore imputato ai beni strumentali.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Invio degli ulteriori dati super sisma prorogato a fine mese

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Al fine di meglio monitorare le **spese relative agli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento del rischio sismico** rientranti nel perimetro del **Superbonus ex articolo 119 D.L. 34/2020**, con l'[articolo 3, D.L. 39/2024](#), il Legislatore ha introdotto un **adempimento aggiuntivo** che prevede la trasmissione di **ulteriori dati** e informazioni.

In attuazione del comma 4, dell'[articolo 3, D.L. 39/2024](#), lo scorso 26.9.2024 è stato pubblicato, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, il D.P.C.M. 17.09.2024, che definisce **contenuto, modalità e termini** della comunicazione degli ulteriori dati.

Il nuovo obbligo è a carico del **professionista** incaricato e segnatamente:

- del **tecnico abilitato** a sottoscrivere e trasmettere le asseverazioni Enea di cui all'[articolo 119, comma 13, lettera a\), D.L. 34/2020](#), per gli **interventi di efficienze energetiche**;
- del tecnico incaricato della **progettazione strutturale**, della **direzione lavori** e del **collaudo statico** di cui al D.M. 58/2017 (ex [articolo 119, comma 13, lettera b\), D.L. 34/2020](#)), con riferimento **agli interventi di miglioramento del rischio sismico**.

L'invio degli ulteriori dati riguarda gli interventi per i quali:

- è stata presentata la **Cila** di cui al comma 13-ter, dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#), oppure l'istanza per l'acquisizione del **titolo abilitativo** previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici, **entro il 31.12.2023** e alla medesima data i **lavori non erano ancora conclusi**;
- è stata presentata la **Cila** di cui al comma 13-ter, [articolo 119, D.L. 34/2020](#), o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici, **dall'1.2024**.

Gli ulteriori dati che devono essere inviati all'**Enea**, per gli interventi di efficientamento energetico, o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (**PNCS**), per gli interventi di miglioramento del rischio sismico, **sono i seguenti**:



- **dati catastali** dell'immobile oggetto degli interventi;
- **spese sostenute** dall'1.1.2024 **fino al 30.3.2024**;
- **spese** che prevedibilmente saranno sostenute **dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025**;
- **percentuale** della **detrazione** spettante per le spese sopra individuate.

Per quanto riguarda gli interventi di **riqualificazione energetica**, gli ulteriori dati sono stati inseriti in una **nuova Sezione dell'asseverazione Enea**, risultandone quindi parte integrante. Le asseverazioni, sia relative a Sal che a fine lavori, trasmesse all'Enea a decorrere **dal 26.9.2024** devono ricoprire tale nuova Sezione riservata agli ulteriori dati richiesti, che deve essere obbligatoriamente compilata. Invece, la **nuova Sezione non è richiesta per le asseverazioni inviate all'Enea fino al 25.9.2024**.

Va da sé, quindi, che l'invio degli ulteriori dati va effettuato entro i **termini ordinari**, quindi in caso di fine lavori **entro i 90 giorni successivi**.

Gli ulteriori dati relativi a interventi di **miglioramento del rischio sismico** devono essere inviati dai professionisti incaricati della **progettazione strutturale**, della direzione dei lavori e del collaudo statico, ciascuno per le proprie competenze, al PNCS tramite **l'area riservata** del sito internet. Per gli interventi non conclusi entro il 31.12.2023 oppure **avviati nel 2024 la trasmissione**:

- andava effettuata originariamente **entro il termine del 31.10.2024** per i **Sal approvati entro lo scorso 1.10.2024**;
- va effettuata **entro 30 giorni** dal giorno successivo **a quello di approvazione del Sal**, negli altri casi.

Il D.P.C.M. 29.10.2024 ha però **differito al 30.11.2024 il termine di invio della comunicazione relativa ai Sal approvati entro lo scorso 1.10.2024**. Pertanto, i tecnici hanno sostanzialmente guadagnato un **mese di tempo per espletare il nuovo adempimento**.

Si ricorda, infine, che l'invio degli ulteriori dati ha una **valenza tutt'altro che formale**; in caso di **omessa comunicazione**, infatti:

- a coloro che al **3.2024 hanno già presentato la Cila** o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici, è comminabile una **sanzione di ben 10.000 euro**;
- per i soggetti che hanno presentato la Cila o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici a decorrere dal 30.3.2024, è prevista addirittura la **decadenza** dall'agevolazione, **senza la possibilità** di avvalersi della **remissione in bonis**.



CONTROLLO

Impatto sulla revisione contabile della società che esternalizza i servizi contabili

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Master di specializzazione

Revisione: corso base di 10 ore

Scopri di più

Nelle **imprese di minori dimensioni**, è tutt'altro che infrequente incontrare **l'esternalizzazione dei servizi contabili**, ossia la circostanza in cui **la società** – oggetto di revisione legale – si avvale di un **fornitore esterno** per la **tenuta della contabilità**. Il Principio di revisione **ISA Italia 402** tratta delle responsabilità del **revisore dell'impresa** utilizzatrice dei servizi esternalizzati. Il Principio di revisione **ISA Italia 315** indica, invece, che il revisore, in tali circostanze, deve **individuare e comprendere** con quali modalità l'impresa esternalizza il **servizio di tenuta della contabilità**, considerando la **dimensione aziendale**, la **complessità** delle operazioni svolte e la **natura dei rapporti** fra le parti.

In concreto, in tali circostanze, il revisore è chiamato prima di tutto a esaminare e comprendere quali sono i **termini contrattuali** in forza dei quali **il fornitore esterno presta servizi contabili** all'impresa e, quindi, definire il perimetro dei **contenuti di tali servizi**. Peraltro, in concreto, avvalersi dei servizi contabili di un professionista accreditato potrebbe, in ultima analisi, essere anche un **fattore di riduzione del rischio di errori significativi**, soprattutto per imprese di piccole dimensioni dove potrebbe essere **basso il livello di competenza** e esperienza tecnico contabile.

Per questa ragione, i Principi di revisione richiamano l'attenzione alla comprensione del **livello di interazione** esistente tra **l'attività del fornitore di servizi e l'impresa**, dove per livello di interazione si intende la misura in cui la società è in grado di **scegliere e effettuare dei controlli** sulle attività di elaborazione contabile del fornitore esterno. Per cui, si può affermare che il **livello di interazione** riscontrabile possa essere:

- **alto**, quando le operazioni sono **autorizzate dall'impresa** e successivamente sono elaborate e contabilizzate dal fornitore dei servizi;
- **basso**, quando il fornitore dei servizi rileva, elabora e registra contabilmente le operazioni **senza alcuna autorizzazione** dell'impresa.

Non di rado, il revisore può imbattersi in circostanze in cui il **livello di interazione riscontrato è basso**, così da dover attivare alcune **specifiche procedure di revisione**.



Peraltro, in presenza dell'esternalizzazione dei servizi contabili, possono essere utili ai professionisti alcuni **modelli resi disponibili** in allegato al **Documento del CNDCEC** dedicato alla revisione legale delle **nano imprese**, come ad esempio:

- la **lettera di attestazione**;
- un **questionario** per la comprensione dei servizi prestati dal fornitore di servizi;
- la traccia del **memorandum sugli esiti del lavoro** svolto;
- la **lettera d'incarico** professionale per i servizi contabili.

In simili circostanze, il revisore è chiamato in modo particolare a:

- comprendere la **natura** e la **rilevanza dei servizi** esternalizzati, il loro **impatto sul sistema di controllo** interno dell'impresa per poter individuare e valutare il rischio di errori significativi;
- definire e svolgere delle **idonee procedure di revisione**.

L'affidamento a un **provider esterno dei servizi contabili** ha, infatti, un impatto su come le operazioni di gestione sono rilevate nelle **scritture contabili** e, quindi, **espresso nel bilancio d'esercizio**, e su come in generale le informazioni qualitative afferenti al bilancio **sono elaborate** e, infine, **riflesse nei documenti del bilancio stesso**.

Non di rado, le prestazioni rese dal fornitore esterno, che sia un professionista o un centro di elaborazioni contabile, sono quasi **interamente sostitutive del sistema di controllo interno** dell'impresa; in questa circostanza, la **tipologia di controlli del revisore** potrà sostanziarsi maggiormente in termini di **procedure di conformità** sullo stesso fornitore di servizi.

Quando, invece, le prestazioni del fornitore esterno **non sono interamente sostitutive del sistema di controllo interno dell'impresa**, le procedure di revisione potranno più ragionevolmente sostanziarsi in **procedure di validità riguardo alla documentazione**.

Per quanto concerne la **natura e l'ampiezza degli elementi probativi** da acquisire da parte del revisore, le procedure più comunemente utilizzate potranno consistere nella **ispezione delle registrazioni** e dei documenti tenuti dal fornitore di servizi e nell'acquisizione delle **conferme dal fornitore di servizi** in merito ai saldi e alle operazioni.

È pur vero che **le informazioni acquisite mediante le conferme** avute dal fornitore di servizi rappresentano una dichiarazione **di quanto già è riflesso nelle registrazioni tenute dallo stesso fornitore**. Pertanto, da sole, queste conferme **non rappresenterebbero degli elementi probativi sufficienti**, così che il revisore potrà valutare **altre procedure di conferma** come pure, ad esempio, lo svolgimento di procedure di **analisi comparativa**.

Un aspetto molto importante ricade, infine, su **chi deve fornire le informazioni al revisore** durante lo svolgimento delle procedure di revisione. In prima battuta, il **revisore si rivolgerà al personale dedicato del fornitore esterno**, ogni qualvolta dovrà effettuare le procedure di



revisione, pur non venendo meno la **responsabilità della direzione dell'impresa** oggetto della revisione legale.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata e interessi passivi

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

La derivazione nel reddito d'impresa: semplice e rafforzata

Scopri di più

La gestione degli **oneri di transazione** sostenuti per la **stipula di contratti mutuo** è un **vero rebus** per le microimprese che **non hanno scelto di redigere il bilancio in forma ordinaria**. Si tratta, in pratica, delle società di capitali per le quali **non si applica il principio di derivazione rafforzata**, in forza del quale, lo ricordiamo, un componente qualificato in bilancio in base a corretti principi contabili viene considerato come tale ai fini fiscali, **anche laddove il Tuir disponesse diversamente**. Gli oneri di transazione sono costituiti, in base alla definizione contenuta nel principio contabile OIC 19, par. 20, da quei **costi marginali che sono correlati alla acquisizione di una passività finanziaria** e che **non sarebbero stati sostenuti se il soggetto non avesse acquisito la passività finanziaria** stessa. In pratica, si fa riferimento a **spese di istruttoria, oneri notarili, perizie** e quant'altro si renda necessario per ottenere il finanziamento.

Gli oneri in questione, che in un ipotetico bilancio classificato per natura sarebbero certamente componenti negative dell'area B (costi della produzione voce B 7, servizi), diventano, invece, **componenti di natura finanziaria** che vanno collocati **nell'area C del conto economico**. Tale qualificazione come oneri finanziari riguarda **sia le società che applicano** per obbligo la disciplina del cosiddetto **costo ammortizzato** (società che redigono il bilancio in forma ordinaria cui **si applica la derivazione rafforzata**), sia quelle che **applicano per facoltà il costo ammortizzato** (società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** cui si applica la derivazione rafforzata), sia quelle che **non applicano la disciplina del costo ammortizzato se non per scelta** (società che redigono il bilancio in forma micro ex [articolo 2435 ter cod. civ.](#), alle quali **non si applica la derivazione rafforzata**). Infatti, mentre per chi sceglie il **criterio del costo ammortizzato** gli oneri di transazione diventano **interessi passivi al tasso effettivo** (e quindi entrano a pieno titolo nel piano di ammortamento del mutuo), **per chi non lo applica essi comunque vanno collocati nell'area C del conto economico**, in forza del dettato di cui al paragrafo 70 del citato principio contabile OIC 19 che recita : *“I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.”* Quindi, per questi ultimi soggetti, gli oneri di transazione **vengono imputati nel conto economico** in base alla durata del contratto come **risconti attivi**, con un **importo che sarà diverso da quello che diviene interesse passivo al tasso effettivo** (per chi applica la derivazione rafforzata), ma parliamo **pur sempre di oneri**



finanziari.

Ora, il punto è capire **se tali oneri devono sottostare al tetto di deducibilità** previsto dall'[articolo 96, Tuir](#), cioè **il 30% del ROL**. Ricordiamo che gli **oneri che devono essere valutati** in base al tetto di deducibilità del ROL **sono quelli che**, a norma dell'[articolo 96, comma 3, Tuir](#), sono considerati **aventi natura finanziaria** in base ai **principi contabili adottati dall'impresa** e, per i quali, la qualificazione come oneri finanziari è confermata dalle **disposizioni emanate**, in attuazione dell'[articolo 13 bis, D.L. 244/2016](#), cioè le **norma che attuano la derivazione rafforzata**.

Questo passaggio sembrerebbe richiedere **due condizioni**, affinché un onere finanziario **sia interessato dal 30% del Rol**:

- **classificazione in bilancio dell'onere quale finanziario;**
- conferma di tale classificazione **nelle norme in materia di derivazione rafforzata**.

Tale duplice condizione necessaria porta alla **tesi interpretativa** (opinabile) cui giunge l'AIDC (norma di comportamento n. 207/2020), secondo cui **quando non vi è la seconda condizione, l'onere è sempre deducibile al 100% senza il limite del 30 % del ROL**. Quindi, l'inapplicabilità della derivazione rafforzata porterebbe gli **oneri di transazione ad essere qualificati in bilancio come elemento finanziario** in Area C, mentre **ai fini fiscali risulterebbero mantenere la natura di costo per servizi sempre integralmente deducibile**. La ricostruzione verrebbe avvalorata da una **risposta data a Telefisco 2019** in cui l'Agenzia delle entrate ha affermato che per **la microimpresa che applica a titolo solo facoltativo la disciplina del costo ammortizzato**, i relativi **interessi passivi risultanti in bilancio non sono qualificati come tali in ambito fiscale**.

Questa ricostruzione, a parere di chi scrive, presenta **due elementi critici** che la rendono **difficilmente condivisibile**:

- gli **oneri di transazione sono definiti oneri finanziari**, anche **per chi non applica il costo ammortizzato**; quindi, la loro **naturale collocazione nel conto economico è comunque nell'area C**. Poi l'ammontare che in ogni anno viene imputato con la tecnica dei risconti attivi **non sarà uguale alla disciplina della finanziarizzazione dell'onere** che si attua con il criterio del costo ammortizzato, ma pur sempre di oneri finanziari si tratta. **Se essi fossero esclusi dal Rol**, per quale motivo sarebbero, invece, **inclusi gli interessi passivi calcolati al tasso nominale**? Anche per questi interessi, infatti, la microimpresa (che non ha optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria) **non può invocare la conferma dei criteri di derivazione rafforzata**, in quanto essa ne è soggettivamente esclusa.
- la società che redige il **bilancio in forma abbreviata**, e per la quale si applica **a pieno titolo la derivazione rafforzata**, sia che applichi il criterio del costo ammortizzato (facoltativo), sia che non lo applichi, inserirebbe, comunque, gli **oneri di transazione nell'area C del conto economico**; quindi, essi sarebbero **oneri finanziari** e tale qualificazione viene confermata dalla disposizioni attuative della **derivazione**.



rafforzata, per cui si manifestano entrambe le condizioni che sono richieste dall'articolo 96, Tuir, per tenere in considerazione **il tetto del 30% del ROL**. Ciò porta a concludere che gli oneri di transazione, in questo caso specifico, sia che siano "finanziarizzati" in applicazione facoltativa del costo ammortizzato, sia che siano trattati come **interessi passivi da riscontare** in base alla durata del contratto di mutuo, dovrebbero **rientrare nel tetto del 30% del ROL**.



IMPOSTE SUL REDDITO

L'asseverazione tardiva per sisma bonus non sempre comporta la perdita dell'agevolazione fiscale

di Fausto Matera, Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

È illegittimo l'atto di contestazione dell'Agenzia delle entrate che disconosce i **benefici fiscali** legati a interventi per **sisma bonus** con riduzione di due o più classi di rischio, quando è stato raggiunto lo scopo che la normativa che ha introdotto l'agevolazione si prefiggeva, indipendentemente dal contestuale deposito dell'asseverazione della classe di rischio alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (c.d. SCIA).

Ad affermare tale principio è la **Corte di Giustizia Tributaria di Forlì** con sentenza n. 136/2024, depositata lo scorso 9.10.2024 (Presidente Roberto Roccari, Relatore Valerio Mengozzi).

La pronuncia trae origine da una comunicazione di irregolarità, a seguito di **controllo formale** ex [articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#), notificata ad un contribuente, persona fisica, che ha beneficiato delle **detrazioni fiscali spettanti per interventi di miglioramento sismico degli edifici** (c.d. Sisma bonus).

Nel caso di specie, l'intervento ha avuto ad oggetto la **demolizione e la ricostruzione**, a parità di volume, di un immobile (rudere) adibito al **servizio di attività produttiva agricola**, che ha determinato il **passaggio a più classi di rischio sismico** inferiori rispetto alla classe di rischio sismico dell'edificio **ante intervento**.

Intervenendo in materia, l'Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato i dovuti controlli, notificava una **comunicazione di irregolarità** con la quale comunicava al contribuente:

- la **non spettanza dei benefici fiscali** previsti dalla disciplina sisma bonus, a causa della **tardiva presentazione dell'asseverazione e;**
- la conseguente **ripresa a tassazione del maggior reddito** imponibile emerso.

Più precisamente, l'Agenzia delle entrate contestava il **mancato contestuale deposito dell'asseverazione** alla SCIA. Osservava, infatti, che **la SCIA era del 2019**, anno in cui sono stati effettuati i lavori edili, **mentre l'asseverazione del tecnico era del 2020**.



Secondo l'Agenzia delle entrate, per poter accedere alle detrazioni fiscali sisma bonus è indispensabile che l'asseverazione della classe di rischio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato, redatta dal progettista secondo il modello contenuto nell'allegato B del citato D.M. n. 58/2017 (come modificato dal successivo D.M. 7.3.2017, n. 65, e relativi allegati), sia depositata insieme/contestualmente al titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente. In mancanza, il contribuente perde il diritto ai benefici fiscali legati a interventi antisismici.

Il contribuente, dal canto suo, lamentava l'erroneità dell'interpretazione erariale e contestava l'illegittimità della pretesa per violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Secondo il contribuente, infatti, l'asseverazione del tecnico abilitato ha valore meramente comunicativo e di natura formale.

In particolare, dopo aver descritto la natura dell'intervento antisismico effettuato, il contribuente, in applicazione del suddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma, dimostrava di possedere tutti i requisiti sostanziali sottesi ai benefici fiscali contestati.

Più precisamente, veniva data evidenza del fatto che, nel caso di specie, i lavori erano stati effettivamente eseguiti e il rischio sismico di fatto ridotto. Si sosteneva, pertanto, che il momento rilevante per la verifica dei requisiti richiesti per l'agevolazione sisma bonus non poteva essere quello formale in cui si deposita l'asseverazione del progettista strutturale, quanto, piuttosto, quello sostanziale in cui si attua l'effettiva riduzione della classe di rischio sismico, poi certificata dal tecnico abilitato.

Il collegio, accogliendo le ragioni del contribuente, ha, quindi, negato l'invocata disapplicazione dei benefici fiscali sisma bonus. In particolare, muovendo dal presupposto che occorre distinguere gli aspetti fiscali (presupposti, caratteri, ecc.) da quelli strettamente "edili", rectius amministrativi della vicenda, la CGT di Forlì ha concluso che "non si può ignorare che lo scopo che si prefiggeva la normativa che ha introdotto l'agevolazione oggetto della controversia nella fattispecie è stata raggiunto e che gli Enti interessati non hanno mosso contestazioni sugli aspetti tecnici e procedurali seguiti, né sull'obiettivo raggiunto dall'interessato".

In definitiva, in applicazione del menzionato principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse stato raggiunto lo scopo della norma introduttiva dei benefici fiscali sisma bonus, indipendentemente dal mancato deposito contestuale dell'asseverazione alla SCIA, ed ha conseguentemente accolto le ragioni del contribuente.



RASSEGNA AI

Risposte AI sulla fiscalità delle autovetture assegnate ad uso promiscuo al dipendente

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!
CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA
02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



I “**benefici marginali**” o “**benefici accessori**” **alla retribuzione principale**, tradotti nel linguaggio corrente “*fringe benefits*”, rappresentano sostanzialmente degli **incentivi concessi gratuitamente dall'azienda al lavoratore**, riconosciuti “*in natura*”, ovvero sotto forma di beni e servizi e dotati di un proprio valore economico.

Secondo la prassi aziendalistica, è possibile classificare i “*fringe benefits*” in relazione al differente trattamento che **agli stessi riserva la normativa tributaria**. In particolare, secondo tale classificazione **si possono distinguere**:

- i “*fringe benefits*” che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (o assimilato) in base al **valore normale**;
- i “*fringe benefits*” che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (o assimilato) in base a **metodi convenzionali**;
- i “*fringe benefits*” che non vi concorrono, ovvero non tassati in quanto **esclusi dal reddito di lavoro dipendente** o assimilato.

Tra le diverse tipologie di **compensi in natura** che concorrono al reddito in base a **metodi convenzionali** (e non in base al valore normale) si annovera la **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture**, motocicli e i ciclomotori **nella disponibilità del datore di lavoro**.

Riportiamo, di seguito, le **principali risposte dal sistema di intelligenza artificiale** in merito al trattamento tributario derivante dall'assegnazione di una autovettura ai dipendenti.



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

cosa sono i fringe benefit concessi ai dipendenti?

I fringe benefit sono compensi in natura concessi ai dipendenti, che si aggiungono alla normale retribuzione in denaro. Questi benefici possono includere una vasta gamma di beni e servizi. Ecco alcune tipologie di fringe benefit:

- Servizi di trasporto collettivo
- Mensa aziendale e prestazioni sostitutive
- Circoli sportivi e/o ricreativi aziendali
- Corsi di formazione
- Indumenti di lavoro, inclusi il loro lavaggio e manutenzione
- Auto e/o moto aziendale
- Polizze assicurative (vita, infortuni, sanitarie)
- Visite mediche, check-up, palestre
- Assegnazione di azioni e/o titoli, prestiti agevolati
- Prodotti dell'azienda (libri, abiti, servizi vari)
- Abbonamenti a giornali, riviste, teatri
- Benefit di utilità sociale (educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria)

Questi benefici sono soggetti a specifiche normative fiscali e contributive, e possono essere esenti da tassazione entro certi limiti. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

ci sono deroghe al criterio del valore normale per valorizzare i fringe benefit concessi ai dipendenti?

Si, ci sono deroghe al criterio del valore normale per valorizzare i fringe benefit concessi ai dipendenti. In particolare, l'articolo 51, comma 4, del [TUIR](#) prevede la determinazione forfettaria del valore normale per alcune tipologie di compensi in natura, come:

- Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dati in uso promiscuo ai dipendenti
- Prestiti concessi ai dipendenti
- Fabbricati concessi in uso, locazione o comodato
- Servizi di trasporto ferroviario

Queste deroghe permettono di calcolare il valore dei fringe benefit in modo diverso rispetto al valore normale, utilizzando metodi convenzionali specifici per ciascuna tipologia di benefit.

[\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

come si tassa nel reddito d'impresa il veicolo assegnato al dipendente?

Nel reddito d'impresa, la tassazione del veicolo assegnato al dipendente dipende dalle modalità di utilizzo del veicolo:

- **Uso esclusivamente personale:** Il veicolo assegnato per uso esclusivamente personale genera un fringe benefit tassabile come reddito di lavoro dipendente. Per l'impresa, il compenso in natura tassato in capo al dipendente è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
- **Uso esclusivamente aziendale:** Il veicolo assegnato per uso esclusivamente aziendale segue la normale disciplina fiscale prevista dall'articolo 164, comma 1, lettera b), [Tuir](#). Non sorge alcun compenso in natura tassabile in capo al dipendente.
- **Uso promiscuo (aziendale e personale):** I costi relativi al veicolo sono deducibili nella misura del 70%. Non si applica alcuna limitazione al valore fiscalmente riconosciuto e, nel caso di veicoli in leasing, non si applica la maggiorazione della durata minima fiscale prevista dall'articolo 102, comma 7, [Tuir](#).

In tutti i casi, è necessario fornire idonea documentazione che attesti l'utilizzo del veicolo. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)

